

SOCIETA' SNAM RETE GAS

Pubblicazione D.D 12 maggio 2021, n. 271 - Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni.

OGGETTO: DPR n.327/2001 –artt. 52 sexies e 52 octies - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014 – **Soggetto proponente SNAM Rete Gas -“Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela ” DN 100 (4”) 75 bar in Comune di Candela (Fg).**

Revoca determinazione dirigenziale n. 214 del 19.04.2021.

Costituzione coattiva di servitù di metanodotto e occupazione temporanea non preordinata all'asservimento, con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 327/2001 e s.m. e dall'art. 15 della L.R. n. 3/2005.

Il Geom. Giacomo Bruno, funzionario titolare della P.O. “ Procedure Espropriative” del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia, conferita con determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021, sulla base dell'istruttoria effettuata espone quanto segue.

Con determinazione dirigenziale n. 40 del 10.02.2021 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l'altro, approvato il progetto definitivo relativo allo “Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela” DN 100 (4”) 75 bar in Comune di Candela (Fg), proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, e rilasciato in favore della medesima Società l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio delle suddette opere con l'adempimento delle condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo provvedimento.

Con il suddetto provvedimento n. 40/2021 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell'intervento di cui trattasi ed è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera, demandando alla Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni- l'espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni. Le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati nell'elenco particellare accluso all'avviso di avvio del procedimento.

Con nota DI-SOR/LAV/NUZ/ prot. n. 402 del 09.04.2021, quivi introitata in data 12.04.2021 prot. N. 5568, il Responsabile del Distretto Sud Orientale della SNAM Rete Gas, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'intervento in parola, ha chiesto, fra l'altro, ai sensi dell'art. 22 e artt. 52 sexies e 52 octies del DPR 327/2001 la pronuncia del decreto di costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea, con contestuale determinazione urgente delle indennità provvisorie di servitù e di occupazione temporanea non preordinata all'asservimento degli immobili, così come individuati nel piano particellare descrittivo del progetto approvato ed a tal fine ha, tra l'altro, trasmesso apposito elenco delle ditte catastali interessate.

Con determinazione dirigenziale n. 214 del 19.04.2021 è stata costituita la servitù coattiva di metanodotto e occupazione temporanea non preordinata all'asservimento, con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 327/2001 e s.m. e dall'art. 15 della L.R. n. 3/2005.

Con nota DI-SOR/LAV/NUZ/ prot. n. 598 del 07.05.2021, quivi introitata in data 07.05.2021 prot. n. 7052, il Responsabile del Distretto Sud Orientale della SNAM Rete Gas ha fatto rilevare che nella determinazione n. 214 del 19.04.2021 a pagina 5 primo rigo, per un refuso, è presente la dizione “in agro di Barletta” anziché “In Comune di Candela (Fg)” ed ha chiesto la modifica dello stesso.

Rilevato il refuso a pagina 5 primo rigo della determinazione dirigenziale n. 214 del 19.04.2021, per cui la stessa deve necessariamente essere revocata.

Considerato che gli elaborati trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l'innanzi detta nota prot. n. DI-SOR/LAV/NUZ/ prot. n. 402 del 09.04.2021, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, riportano le rispettive ditte catastali proprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente ex art. 49 e 52 octies del T.U. per un periodo di 12 mesi nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria ed urgente, risultanti conformi a quelle previste nell'elenco descrittivo approvato.

Considerato che il comma 2 lett. c) dell'art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m. consente, fra l'altro, la facoltà di autorizzare, senza particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l'asservimento anticipato di immobili, contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità provvisorie per opere attinenti a servizi a rete in materia di energia, come nel caso di specie.

Considerato che nella istanza suindicata si rappresenta che l'avvio dei lavori riveste carattere di indifferibilità ed urgenza in quanto con la rete esistente non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e fornitura del cliente idoneo, in ottemperanza alle previsioni del Codice di Rete approvato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas.

Ritenuto, altresì, che l'esigenza di accedere all'espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.

Ritenuto che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da eseguire, correlati alla particolare natura dell'impianto da realizzare.

Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di 12 mesi ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili.

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall'art. 15 della L.R. n. 3/2005, può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, in favore della SNAM RETE GAS S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera "A" con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera "B" con l'omissione dei dati non necessari ai fini di pubblicità, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell'art. 45 della L.R. n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione –Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.

PROPONE

al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni, di adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione

dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario della

P.O. Procedure Espropriative

Geom. Giacomo Bruno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni

Vista la Legge n. 241 del 07/0/1990;

Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;

Visto il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 4, 16 e 17;

Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m. –art.22-;

Vista la Legge n. 239/2004;

Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 –comma 6- e art. 15 –comma 2 let. c)-;

Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;

Visto il D.M. in data 17/04/2008;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D. Lgs. n. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 *"Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo"*;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l'Adozione del Modello Organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA"* Approvazione atto Alta Organizzazione;

Visto il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"*; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei

Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Visto l'art. 3 - comma 6 - della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l'Ufficio per le Espropriazioni *“svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell'Organo di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”*;

Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10 del 08/03/2021 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al Dott. Antonio Lacatena l'incarico di direzione del Servizio *“Gestione Opere Pubbliche”* della Sezione Lavori Pubblici.

Ritenuto di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo e, per l'effetto, di dover provvedere in merito, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;

D E T E R M I N A

Art.1 - E' revocata la determinazione dirigenziale n. 214 del 19.04.2021 per le motivazioni espresse in narrativa.

Art.2 - E' costituita in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall'art. 15 della L.R. n.3/2005, in base alla determinazione urgente delle indennità, la servitù coattiva di metanodotto sugli immobili siti in Comune di Candela, così come individuati negli elenchi *“A”* e *“B”*, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione dei lavori di *“Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela ” DN 100 (4”) 75 bar in Comune di Candela (Fg)*, ed esercizio dell'impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimento dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 40 del 10.02.2021.

Art.3 - E' disposta, ai sensi dell'art. 49 del TU n.327/2001, in favore della suddetta Società, l'occupazione temporanea non preordinata all'asservimento, degli immobili ubicati nel Comune di Candela (Fg), come individuati nei suddetti allegati elenchi, occorrenti per l'esecuzione dei lavori sopradescritti, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti terreni, secondo quanto di seguito riportato:

- lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità ordinaria della larghezza di m. 3,50 (tre/50), da realizzarsi e mantenersi a cura della SNAM Rete Gas S.p.a., come evidenziati nel piano particolareggiato di esecuzione;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 13,50 (tredici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;

- le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative ai gasdotti di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- il diritto della Snam rete Gas spa al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell'impianto saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art.4 - Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessate, così come indicate negli elenchi allegati e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi indicati accanto a ciascuno di esse.

Art.5 - Ai sensi dell'art. 50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da offrire alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da occupare temporaneamente per una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, nella misura indicata accanto a ciascuno di esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del presente provvedimento.

Art.6 - La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell'occupazione temporanea, è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.

Art.7 - Copia del presente provvedimento verrà notificato alle ditte interessate proprietarie e/o comproprietarie degli immobili indicati nei citati allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili nonché pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell'art. 14 della L.R. n.3/2005.

Art.8 - La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l'immissione in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di 12 mesi.

Art.9 - La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di immissione in possesso dei propri immobili, e invitarle a comunicare espressamente se condividono o meno le indennità offerte.

Art.10 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti della SNAM Rete Gas che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 22 –comma 3- del DPR. n. 327/2001 e s.m. entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta proprietaria dell'accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Art.11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell'immissione in possesso, le somme dovranno essere depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat – Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.

Art.12 - Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente provvedimento può:

- ai sensi dell'art. 21 - comma 3 e seguenti- del T.U. n.327/2001 e dell'art. 16 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm., avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché

unitamente al tecnico designato dal beneficiario dell'espropriazione e ad un terzo esperto nominato nei modi e nei termini di cui al medesimo art. 16 – comma 1- determinano le indennità definitive; le spese di tale procedimento saranno poste a carico del privato espropriato e/o asservito o dal beneficiario dell'espropriazione e/o asservimento ai sensi dell'art. 21, comma 6, DPR n. 327/2001 e s.m.

- non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come disposto dagli artt. 22, co. 5, e 52-nonies del ripetuto T.U.E. dalla competente Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del T.U.E., con spese a carico del promotore o del beneficiario dell'espropriazione e/o asservimento richiedente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale n. 12 del 21/08/2006 e s.m.

Art.13 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il promotore dell'espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art.54 del Testo Unico, davanti all'autorità giudiziaria.

Art.14 - Il passaggio del diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento, avverrà previa intervenuta notifica del presente atto disposta con il precedente punto 8 ed esecuzione dello stesso mediante immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 – comma 1, lett. f) del DPR n. 327/2001e s.m.

Art.15 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai soli fini di pubblicità, ai sensi dell'art. 23, comma 2 e 5 del T.U.

Art.16 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, completo degli elenchi allegati A e B, in unico originale. Nell'allegato "B" destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Art.17 - Si dà atto che questo provvedimento:

- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 8 facciate più due allegati A e B;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
- è conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è pubblicato, con le modalità previste dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it.

Sarà, inoltre, notificato alla SNAM Rete Gas S.p.a., per i successivi adempimenti di registrazione e trascrizione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Dott. Antonio Lacatena



Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
con Sede Legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale € 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271 - Partita IVA 10238291008

**METANODOTTO: Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela
DN 100 (4") - 75 bar**

**IMPOSIZIONE DI SERVITÙ DI METANODOTTO
PER PUBBLICA UTILITÀ**

ex artt. 22 - 52 sexies e 52 octies D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i

COMUNE DI CANDELA (FG)

* * *

Elenco proprietari dei Terreni da Asservire
e superfici di occupazione temporanea

Piano Particellare - Scala 1:2000
Elenco B

n° Prog	DITTA CATASTALE	PROPRIETARI ATTUALI	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fig.	Mappale	Qualità Classe	Superficie Catastale (mq)	ELEMENTO WBS M079420R-L02		ELENCO B			
									AREE INTERESSATE DAL P.A.L. M0.	AREE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA M0L	INDENNITA' DI SERVITU' €	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E DANNI €	RIEPILOGO INDENNITA' €	NOTE
1	MARRESE ANNITA	MARRESE ANNITA	FOGGIA 26/11/1971	CANDELA	10	113	SEMINATIVO 4	51595	4523	2738	2338.00 €	1'516.00 €	4154.00 €	
	MARRESE GIULIANA	MARRESE GIULIANA	CANDELA 01/02/1955											
	MARRESE MAURIZIO	MARRESE MAURIZIO	SAN GIOVANNI ROTONDO 05/10/1974											
	MARRESE MERCURIO MARCO	MARRESE MERCURIO MARCO	SAN GIOVANNI ROTONDO 05/02/1973											
	MARRESE RAFFAELLA	MARRESE RAFFAELLA	FOGGIA 06/08/1981											
2	TRISEME S.A.S. di TRIVENTI MICHELE	TRISEME S.A.S. di TRIVENTI MICHELE	-----	CANDELA	10	115	SEMINATIVO 4	16105	2231	1558	1.145.00 €	788.00 €	1.916.00 €	
					38	38	SEMINATIVO 4	3670	1246	653	644.00 €	433.00 €	1.077.00 €	

Il presente elenco è conforme al Piano Particellare approvato